



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)**

**e dal Ministro dell'interno (CANCELLIERI)**

**di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2012**

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, prescrivono, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che le liste dei candidati debbano essere presentate nella segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il provvedimento d'urgenza si rende necessario in quanto la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi elettivi locali è stata fissata per domenica 6 maggio 2012; i predetti termini di presentazione coincidono, quindi, con le festività pasquali.

Occorre, pertanto, derogare, limitatamente alle elezioni del maggio 2012, alla vigente disciplina dei termini di presentazione delle liste e delle candidature.

A tale fine, l'articolo 1 del decreto dispone che i suddetti termini siano anticipati e decorrano dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Di conse-

guenza, il termine (prescritto dall'articolo 33, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) entro il quale la commissione elettorale circondariale si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

In tale modo, essendo la data delle elezioni amministrative della primavera 2012 fissata per domenica 6 maggio, lo scopo dell'intervento legislativo d'urgenza è quello di evitare che gli illustrati adempimenti del procedimento elettorale, posti a carico dei delegati di lista e dei componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, ricadano in coincidenza con il fine settimana di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta.

L'intervento normativo, infine, lungi dal comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, determina una riduzione dei costi, non risultando più necessario erogare, in conseguenza dell'apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, compensi per prestazioni di lavoro straordinario festivo a beneficio dei dipendenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012.*

## **Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in considerazione che la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste)*

1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2012.

NAPOLITANO

MONTI – CANCELLIERI – PATRONI  
GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.



